



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE I

SERVIZI GENERALI E LEGALI – SUA – RISORSE UMANE

STAZIONE UNICA APPALTANTE

p/c del

COMUNE DI FALERONE

DISCIPLINARE

OGGETTO:	GARA A PROCEDURA APERTA per l'affidamento in appalto denominato
	Servizi tecnici di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione, relativi all'intervento denominato "REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO COSTITUITO DA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA A PIANE DI FALERONE" <i>Sisma 2016</i>

CIG: B2E00A242A

CUP: G59F18000300001

CUI: S00370580441202400002

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Falerone (nel prosieguo, anche Comune), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento in appalto dei **Servizi tecnici di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione, relativi all'intervento denominato "REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO COSTITUITO DA SUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA A PIANE DI FALERONE"** come meglio esplicitati nel Capitolato descrittivo e prestazionale (di seguito, per brevità, CSA), nello Schema di Contratto e nel progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione del nuovo plesso scolastico costituito da Scuola Primaria e dell'Infanzia a Piane di Falerone approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 08/04/2024.

In tal senso il Comune, con determinazione a contrattare n. 190 (Reg. Gen. n. 442) del 20/08/2024 del Responsabile del III^ Settore Assetto del Territorio ha disposto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto attribuendo la funzione selettiva dell'operatore alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo (nel prosieguo, anche SUA Provincia Fermo o semplicemente SUA), in forza e secondo le modalità previste dalla Convenzione sottoscritta dallo stesso Comune e dalla Provincia di Fermo in data 21/06/2021.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 "*Codice dei contratti*" (nel prosieguo, anche Codice), dall'Ordinanza Speciale 31/2021, dall'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 114/2021, dal D.L. 189/2016, dal CSA, dallo schema di Contratto, del progetto definitivo/esecutivo, dal Bando e dal presente Disciplinare di gara, dal Disciplinare Telematico, del Timing di gara e modulistica allegata.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del Codice.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3 del codice, ci si avvarrà della cosiddetta "inversione procedimentale" esaminando le offerte tecniche e le offerte economiche prima della verifica della

documentazione amministrativa, e procedendo poi con la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità tecnica nei confronti del migliore offerente. Ai sensi dell'art. 83, comma 2, dell'art.17, comma 3 del Codice e dell'allegato I.3 al Codice la durata del procedimento di gara è stabilita in nove mesi decorrenti dalla pubblicazione del Bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso allegato I.3.

Stazione Unica Appaltante

SUA Provincia di Fermo, L.go Don Gaspare Morello 2/4, 63900 - Fermo,

Codice AUSA: 0000242962

CF: 90038780442 – PI. 02004530446,

Pec: sua.provinciafermo@pec.net4market.it

Ente committente

Comune di Falerone, Piazza della Concordia 6, 63837 – Falerone (FM),

CF 81001750447 P.I.: 00370580441,

PEC: protocollo.comune.falerone@emarche.it

Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Falerone (Codice NUTS: ITI 35).

CIG: B2E00A242A **CUP:** G59F18000300001 **CUI:** S00370580441202400002

Responsabile Unico di Progetto e Responsabile del Procedimento di Affidamento

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è l'Ing. Lorenzo Ercoli, Responsabile del III^ Settore Assetto del Territorio del Comune di Falerone, tel. 0734 710750, e-mail: ufficiotecnico@comunefalerone.it pec protocollo.comune.falerone@emarche.it.

Il Responsabile del Procedimento di Affidamento (RPA), ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, è la Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore I Servizi Generali e Legali – SUA – Risorse Umane della Provincia di Fermo, tel. 0734/232341, e-mail: lucia.marinangeli@provincia.fm.it PEC: sua.provinciafermo@pec.net4market.it o, in sostituzione, la Dott.ssa Mara Gambini, Funzionaria con incarico di E.Q. del Servizio SUA della Provincia di Fermo tel. 0734/232283, e-mail: mara.gambini@provincia.fm.it

Presidio di Alta Sorveglianza

In applicazione dell'art. 32 del decreto legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il bando ed il presente disciplinare di gara sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, anche ANAC), nei termini stabiliti dal vigente Accordo di Alta Sorveglianza approvato con Decreto Commissario Straordinario del Governo n. 537 del 21 luglio 2023. La presente procedura di affidamento è sottoposta a verifica preventiva nei termini di cui al citato Accordo.

In particolare, si precisa che in attuazione del riferito art. 32 del citato d.l. n. 189/2016 e dell'art. 3 del suindicato Accordo di Alta Sorveglianza, dovranno essere trasmessi all'ANAC, al fine della verifica preventiva, gli ulteriori atti della procedura di selezione indicati dall'articolo 3 del medesimo Accordo, ossia:

1. Costituzione della commissione giudicatrice:

- a) provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
- b) dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e cause di incompatibilità dei commissari e del segretario verbalizzante;
- c) CV dei commissari;
- d) elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta.

2. Aggiudicazione:

- a) provvedimento di aggiudicazione;
- b) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
- c) DGUE sottoscritto dall'operatore economico aggiudicatario;
- d) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative sottoscritti dall'operatore economico aggiudicatario.

3. Fase di esecuzione dei contratti:

- a) proposte di risoluzione contrattuale, recesso contrattuale o altri atti in autotutela;
- b) contratto di subappalto e nominativi degli operatori economici individuati come subappaltatori, con esclusivo riferimento ai subappalti di importo pari o superiore a 100.000,00 euro riferiti agli appalti di lavori aventi valore stimato complessivo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro;

4. Ogni altra informazione o documento richiesto per l'espletamento delle attività.

Procedura telematica: per l'espletamento della presente procedura, la SUA si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (in seguito denominato "Sistema"), gestito da Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (CR) e accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all'art. 29 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005.

Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nelle Disciplina Telematica e nel relativo Timing di gara.

Nel caso si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma telematica, tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la SUA adotterà i provvedimenti di cui all'art. 25, comma 2 del Codice.

Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono 0372 080708, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail al seguente indirizzo: imprese@net4market.com

Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dagli artt. 27, 84 e 85 del D.Lgs 36/2023, il bando di gara è pubblicato su:

- GUUE – TED OJ S 169/2024 del 30/08/2024;
- Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici mediante la Piattaforma per la pubblicità a valore legale (PVL) gestita dell'ANAC;
- Pubblicazione del Bando sul sito web della Provincia di Fermo, profilo del committente, link "SUA" (<http://www.provincia.fermo.it/sua>) e sul sito web del Comune di Falerone;
- Pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla piattaforma di negoziazione telematica della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E DOTAZIONE INFORMATICA

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara, Disciplinare di gara e modulistica;
- 2) Disciplinare telematico;
- 3) Timing di gara;
approvati con determinazione della Provincia di Fermo, Settore I Servizi Generali e Legali – Sua – Risorse Umane n. 86 (Reg. Gen. 528) del 29/08/2024;
- 4) Progetto definitivo-esecutivo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 08/04/2024;
- 5) Capitolato descrittivo e prestazionale;
- 6) Schema di Contratto;
- 7) “*Protocollo quadro di legalità*” sottoscritto in data 26/07/2017 dalla Struttura di Missione, dal Commissario straordinario del Governo e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, come riprodotto nel successivo paragrafo 26, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012;

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al citato d.m. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi».

La documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, a partire dallo stesso giorno della data di pubblicazione del Bando sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC, sulla piattaforma telematica di negoziazione della SUA Provincia di Fermo, raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.

Ai fini della presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Disciplinare e quanto previsto nel Capitolato speciale o Schema di Contratto, prevarrà quanto previsto nel Disciplinare.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente attraverso la sezione “*Chiarimenti*”, entro il termine indicato nel TIMING DI GARA alla voce “*Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti*”, ossia **entro le ore 12:00 del 20/09/2024**

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite fino al sesto giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima e saranno raccolte in un apposito verbale che, nella data e ora previsti alla voce “*Pubblicazione del verbale definitivo di chiarimenti*” del richiamato TIMING DI GARA, sarà pubblicato nella sezione “*Doc. Gara – Allegati*” (presente all’interno della scheda telematica di gara).

Tale documento che costituirà parte integrante degli atti di gara, dovrà essere inserito nella “Documentazione amministrativa”.

FARE MOLTA ATTENZIONE: la SUA utilizzerà l’ambiente denominato “Chiarimenti”, per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte. Utilizzerà, invece, la PEC per tutte le comunicazioni successive alla fase di presentazione dell’offerta.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di consultare e verificare le suddette modalità di comunicazione.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l’assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (in seguito FVOE) e comunque ad adempimenti per la partecipazione da eseguire nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, risolvibili attraverso l’assistenza tecnica messa a disposizione dalla stessa ANAC (Contact Center +39 06 62289571).

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4. DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli operatori economici concorrenti, devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria indicata nel Disciplinare telematico.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

Il funzionamento della piattaforma telematica avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (nel prosieguo Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del CAD, del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma. L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

La SUA non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare Telematico.

È fatto salvo quanto previsto nell'art. 25, comma 2 del Codice qualora si verifichino malfunzionamenti della piattaforma telematica. Più precisamente, in caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e, ai sensi dell'art. 92, comma 2, lettera c) del Codice, la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento (cfr. Tar Puglia, Bari, sez.III, n.461 del 3.4.2020; Tar Marche, sez.I, n. 206 del 12.3.2021).

Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono 0372 - 080708, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail al seguente indirizzo: imprese@net4market.com.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei Servizi tecnici di direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento denominato "Realizzazione del nuovo plesso scolastico costituito da scuola primaria e dell'infanzia a Piane di Falerone" nel Comune di Falerone, come dettagliatamente descritti negli elaborati progettuali del Progetto Definitivo-Esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 08/04/2024.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, appalto è costituito da un unico lotto, in quanto un'eventuale suddivisione, oltre a non essere economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell'appalto.

La suddivisione in lotti non consentirebbe, infine, di garantire omogeneità e coerenza al procedimento.

Importo stimato dei lavori e categorie delle opere

L'importo stimato dei lavori cui afferiscono i servizi tecnici da affidare, articolato come appresso, è pari a € 5.060.214,31 oneri della sicurezza compresi:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessi tà <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.08	Sanità, Istruzione, Ricerca	0,95	2.814.267,41	5,6318058953%
STRUTTURE	S.03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,95	350.002,11	9,0585923897%
STRUTTURE	S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,90	915.294,60	7,1245411413%
IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,75	105.210,77	12,7988682939%
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,85	578.796,32	7,9543843543%
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	1,15	296.643,10	9,4730103228%
Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo):				5.060.214,31	
Percentuale forfettaria spese:				22,46%	

L'importo a base di gara, in conformità a quanto stabilito dall'art. 41, comma 15 del Codice, è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016, aggiornato all'allegato I.13 al Codice, come riportato nella seguente tabella:

ESECUZIONE DEI LAVORI									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Comple ssità	Prestazio ni affidate	Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	(Qi)	V*G*P*Q	K=22,46% S=CP*K	
E.08	EDILIZIA	2.814.267,41	0,056318058953	0,95	QcI.01	0,3200	48.182,20	10.821,72	59.003,92
S.03	STRUTTURE	350.002,11	0,090585923897	0,95	QcI.01	0,3800	11.445,60	2.570,68	14.016,28
S.04	STRUTTURE	915.294,60	0,071245411413	0,90	QcI.01	0,3800	22.302,00	5.009,03	27.311,03
IA.03	IMPIANTI	296.643,10	0,094730103228	1,15	QcI.01	0,3200	10.341,18	2.322,63	12.663,81
IA.01	IMPIANTI	105.210,77	0,127988682939	0,75	QcI.01	0,3200	3.231,79	725,86	3.957,65
IA.02	IMPIANTI	578.796,32	0,079543843543	0,85	QcI.01	0,3200	12.522,79	2.812,62	15.335,41
E.08	EDILIZIA	2.814.267,41	0,056318058953	0,95	QcI.02	0,0300	4.517,08	1.014,54	5.531,62
S.03	STRUTTURE	350.002,11	0,090585923897	0,95	QcI.02	0,0200	602,40	135,30	737,70
S.04	STRUTTURE	915.294,60	0,071245411413	0,90	QcI.02	0,0200	1.173,79	263,63	1.437,42
IA.03	IMPIANTI	296.643,10	0,094730103228	1,15	QcI.02	0,0300	969,49	217,75	1.187,24
IA.01	IMPIANTI	105.210,77	0,127988682939	0,75	QcI.02	0,0300	302,98	68,05	371,03
IA.02	IMPIANTI	578.796,32	0,079543843543	0,85	QcI.02	0,0300	1.174,01	263,68	1.437,69
E.08	EDILIZIA	2.814.267,41	0,056318058953	0,95	QcI.03	0,0200	3.011,39	676,36	3.687,75
S.03	STRUTTURE	350.002,11	0,090585923897	0,95	QcI.03	0,0200	602,40	135,30	737,70
S.04	STRUTTURE	915.294,60	0,071245411413	0,90	QcI.03	0,0200	1.173,79	263,63	1.437,42
IA.03	IMPIANTI	296.643,10	0,094730103228	1,15	QcI.03	0,0200	646,32	145,16	791,48
IA.01	IMPIANTI	105.210,77	0,127988682939	0,75	QcI.03	0,0200	201,99	45,37	247,36
IA.02	IMPIANTI	578.796,32	0,079543843543	0,85	QcI.03	0,0200	782,67	175,79	958,46
E.08	EDILIZIA	2.814.267,41	0,056318058953	0,95	QcI.10	0,0820	12.348,19	2.773,40	15.121,59
S.03	STRUTTURE	350.002,11	0,090585923897	0,95	QcI.10	0,0450	1.355,40	304,42	1.659,82
S.04	STRUTTURE	915.294,60	0,071245411413	0,90	QcI.10	0,0654	3.839,47	862,34	4.701,81
IA.03	IMPIANTI	296.643,10	0,094730103228	1,15	QcI.10	0,0350	1.131,07	254,04	1.385,11
IA.01	IMPIANTI	105.210,77	0,127988682939	0,75	QcI.10	0,0350	353,48	79,39	432,87
IA.02	IMPIANTI	578.796,32	0,079543843543	0,85	QcI.10	0,0398	1.555,96	349,47	1.905,43
E.08	EDILIZIA	2.814.267,41	0,056318058953	0,95	QcI.12	0,2500	37.642,34	8.454,47	46.096,81
S.03	STRUTTURE	350.002,11	0,090585923897	0,95	QcI.12	0,2500	7.530,00	1.691,24	9.221,24
S.04	STRUTTURE	915.294,60	0,071245411413	0,90	QcI.12	0,2500	14.672,37	3.295,41	17.967,78
IA.03	IMPIANTI	296.643,10	0,094730103228	1,15	QcI.12	0,2500	8.079,05	1.814,55	9.893,60
IA.01	IMPIANTI	105.210,77	0,127988682939	0,75	QcI.12	0,2500	2.524,84	567,08	3.091,92
IA.02	IMPIANTI	578.796,32	0,079543843543	0,85	QcI.12	0,2500	9.783,43	2.197,36	11.980,79

Attesa l'unicità degli incarichi oggetto di affidamento, gli importi delle singole categorie non definiscono alcuna distinzione tra prestazione principale e prestazioni secondarie, che vengono invece dettagliate all'interno del file denominato "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale" pubblicato unitamente al presente Disciplinare, tra i Documenti di Gara e riassunte nella successiva Tabella 1 "Riepilogo Prestazioni":

Tabella 1 - RIEPILOGO PRESTAZIONI		
ESECUZIONE DEI LAVORI		Prestazione
Direzione Lavori		Principale
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione		Secondaria
IMPORTO A BASE DI GARA		274.309,74

L'importo a base di gara è pari ad € 274.309,74, al netto di oneri previdenziali, assistenziali e IVA.

Il totale pagabile per l'affidamento ammonta ad € 285.282,13 (€ 274.309,74 + € 10.972,39 per oneri previdenziali) + IVA.

Nel corrispettivo del servizio resta compreso ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi interferenziali e non si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 57 comma 1 e 102 comma 1 del D.Lgs 36/2023;

La prestazione principale è quella relativa alla **Direzione Lavori**.

RIEPILOGO			
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S	Oneri previdenziali	Totale pagabile
Direttore dei Lavori	176.057,60 €	7.042,30 €	183.099,90 €
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione	98.252,14 €	3.930,09 €	102.182,23 €
Importo a base di gara	274.309,74 €	10.972,39 €	285.282,13 €

L'appalto è finanziato come segue:

Fondi sisma risorse di cui all'Allegato 2 della O.S. n.31/2021	€ 4.345.000,00
Fondi sisma accantonamento ordinanze speciali (art.3 O.C.S.R. n.114/2021)	€ 2.605.418,51
Fondi propri di bilancio comunali	€ 47.685,62

Nell'Allegato 2 della suddetta O.S. n.31/2021, risulta inserita l'opera pubblica in oggetto con CUP: G59F18000300001 - id ord. n. 484 e id SISMAPP n. 380.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo. L'importo del contratto a corpo, assoggettato al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di dette prestazioni. A tal proposito, avendo visionato la documentazione posta a base di gara, con la presentazione

dell'offerta si intendono verificate e accettate, da parte dell'esecutore, tutte le quantità delle prestazioni che concorrono alla formulazione dell'intero prezzo dell'appalto, fisso ed invariabile.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.

L'affidamento è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al Codice, alla presente procedura di appalto non si applica la disciplina sull'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1 del Codice.

4. DURATA DELL'APPALTO.

Le attività di direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, iniziano dalla data del verbale di consegna dei lavori e cessano con il completamento di tutte le attività connesse e conseguenti all'ultimazione dell'opera, come disciplinate dal Codice degli Appalti.

N.B. 4.1 - PENALI:

Ai sensi dell'art. 7 dello Schema di Contratto, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

4.1. OPZIONI

Non sono previste opzioni.

4.2. REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi, come previsto all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

4.3. VARIAZIONE FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori di cui agli artt. 66 e 69 del Codice, in forma singola o associata, ai sensi dell'art. 68 del Codice, che risultino in possesso, ex art. 66, comma 2 del Codice, dei requisiti minimi prescritti dalla parte V dell'allegato II.12 al Codice e dai successivi paragrafi.

In particolare possono partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (art. 66, comma 1, lett. d) del Codice);
- e. altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati (cfr. art. 37 dell'allegato II.12 al Codice in tema di requisiti di tali soggetti);
- f. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del presente elenco;
- g. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;

- h. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- i. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili di cui all'art. 66 del Codice e i consorzi stabili professionali di cui all'art. 12 della L. 81/2017 eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i propri consorziati indicati in sede di gara (cfr. art. 67, comma 4 del Codice); in quest'ultimo caso gli stessi sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Ai sensi dell'art. 68, comma 14 (RTP e consorzi ordinari) e dell'art. 67, comma 4 (consorzi stabili) del Codice, il concorrente che partecipa alla gara, in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti, sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori

economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 372 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale (cfr. Corte Cost., 7 maggio 2020, n. 85).

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 66, comma 2, lettera f) del Codice o negli altri casi di aggregazioni previsti dall'art. 66, comma 1, lett. a) del predetto decreto, i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento di imprese.

Resta fermo in ogni caso che l'incarico, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Il concorrente è tenuto, quindi, ad indicare espressamente i nominativi dei professionisti che svolgeranno le attività oggetto del presente affidamento.

Disposizioni particolari relative all'AAP e ad altri accordi internazionali art. 69 del Codice

Ai fini della qualificazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 69 del Codice possono esclusivamente e alternativamente:

- a. produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;
- b. produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

Le documentazioni, certificazioni e dichiarazioni di cui sopra devono essere redatte in lingua italiana ovvero devono essere accompagnate da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese di origine o di provenienza.

6. REQUISITI GENERALI

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice.

Sono altresì esclusi gli operatori economici per i quali siano state accertate, previo contraddittorio con l'operatore economico, le cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice.

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;

N.B. 6.1 - FARE MOLTA ATTENZIONE:

L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti generali, comporta l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il concorrente stesso, come segue:

1. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:

- a.1.nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
- a.2.nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigenza della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, i professionisti associati in possesso delle suddette qualifiche;
- a.3.nel caso di società di professionisti - SDP (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera b) del Codice), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire - RTP, tutti i soci e gli associati professionisti;
- a.4.nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera c) del Codice):
 - a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - a.4.2. il direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'allegato II.12 al Codice;
 - a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - a.4.4. l'amministratore di fatto.

b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:

- b.1. professionisti dipendenti;
- b.2. professionisti consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a) punto a.4.3.

d. per le società di professionisti - SDP, società di ingegneria e società consortili:

indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
- l'amministratore di fatto.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistono le condizioni di concentrazione degli incarichi di cui all'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 33/2017 e ss.mm.ii., che dispone quanto segue:

- è vietato il conferimento di incarichi di progettazione architettonica, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad € 50.000.000,00 (euro cinquantamilion);
- indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun operatore economico può assumere un numero di incarichi professionali superiore a quindici;
- il numero massimo di incarichi conferibili, relativamente al collaudo statico è pari a trenta;
- su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti, può essere autorizzata, per un sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti suddetti, alle condizioni e nei limiti previsti nell'Ordinanza n. 33/17. L'eventuale predetta autorizzazione deve essere ottenuta prima della partecipazione alla presente procedura e prodotta unitamente alla domanda di partecipazione;
- la stazione appaltante provvede a comunicare gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del d.l. n. 189 del 2016 e s.m.i., ai fini dell'annotazione nell'Elenco medesimo. L'inosservanza dei limiti massimi previsti comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale predetto e determina, altresì, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017;
- il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui sopra e al momento dell'assunzione dell'incarico provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui sopra. L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero l'inconferibilità dell'incarico.

La verifica dei limiti di concentrazione previsti dall'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 33/2017 verrà eseguita solo sugli incarichi contemporanei secondo i termini previsti dall'art. 3, comma 3, dell'O.S.C.S.R. n. 103 del 29/06/2020.

FARE MOLTA ATTENZIONE: la mancata accettazione delle clausole contenute nel "Protocollo quadro di Legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dalla Struttura di Missione, dal

Commissario straordinario del Governo e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, in particolare di quelle riprodotte nel successivo paragrafo 26, costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

FARE MOLTA ATTENZIONE: i concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. L'art. 99 del Codice in combinato disposto con l'art. 40 dell'allegato II.12 al Codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall'ANAC. Presso la BDNCP è istituito il FVOE di cui all'art. 24 del Codice per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. L'operatore economico è tenuto a registrarsi al servizio FVOE (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti) seguendo le istruzioni ivi contenute e ad indicare a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, **sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.**

FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 66, comma 2, del Codice, le società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative (società di professionisti) tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali (società di ingegneria) tramite i requisiti dei soci, dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché dei soggetti di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 66 del Codice.

NB 7.1: FARE MOLTA ATTENZIONE

- per “nuova società” si deve intendere quella che ha ottenuto l'attribuzione di una nuova partita Iva, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni dell'oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che

rappresentano la metà del capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società;
- in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, è da ritenere che la “nuova società”, ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati dall’art. 66, comma 2 del Codice, sia all’esperienza pregressa delle società preesistenti, purché ciò avvenga cinque anni successivi a tale costituzione). (In applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013)

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

7.1.1. Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (per le società di professionisti, società di ingegneria e consorzi), ai sensi dell'art. 100, comma 3 del Codice, per attività corrispondente a quella oggetto dell'appalto o **presso i competenti Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche (per i professionisti singoli o associati).** Al concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 al Codice. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. è richiesta la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

7.1.2. Requisiti di idoneità, per gli operatori ammessi alla presente procedura ex art. 66 comma 1 del Codice, previsti dall'allegato II.12 al Codice, Parte V:

Più specificamente,

- i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti

ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;

- **le società di professionisti** devono possedere i seguenti requisiti:

essere in possesso di un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;
4. consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

L'organigramma deve riportare l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

- **le società di ingegneria** devono possedere i seguenti requisiti:

Oltre a quanto previsto per le società di professionisti (punto precedente), sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

- **il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza** deve possedere i requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;

- **i raggruppamenti temporanei** devono possedere i seguenti requisiti:

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice i

requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 al Codice devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

- **i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE** devono possedere i seguenti requisiti: per i suddetti consorzi i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 al Codice devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE; gli stessi devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura

7.1.3. Iscrizione o presentazione della domanda di iscrizione, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, presso l'Elenco speciale dei professionisti abilitati tenuto dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 34 del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 229/2016, e dell'Ordinanza n. 12 del 09.01.2017 e loro s.m.i..

L'iscrizione all'Elenco speciale è condizione necessaria anche per gli operatori economici che rivestono il ruolo di mandante, ausiliaria o subappaltatore.

Si ribadisce che è in ogni caso vietato il conferimento di incarichi professionali oltre i limiti di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 (art. 3).

Ferme le incompatibilità ed i divieti di cui al Codice, i limiti sopra previsti sono cumulabili tra loro e si applicano agli operatori economici di cui all'art. 66 del medesimo decreto. Su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti, può essere autorizzata, per un sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti suddetti, alle condizioni e nei limiti previsti nell'Ordinanza n. 33/17. L'eventuale predetta autorizzazione deve essere ottenuta prima della partecipazione alla presente procedura e prodotta unitamente alla domanda di partecipazione.

I soggetti di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto legge n. 189 del 2016 provvedono a comunicare gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., ai fini dell'annotazione nell'Elenco medesimo. L'inosservanza dei limiti massimi previsti comporta la cancellazione del professionista

dall'Elenco speciale predetto e determina, altresì, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017.

Il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui sopra e al momento dell'assunzione dell'incarico provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui sopra. L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero l'inconferibilità dell'incarico. La verifica dei limiti di concentrazione previsti dall'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 verrà eseguita solo sugli incarichi contemporanei secondo i termini previsti dall'art. 3, comma 3 dell'Ordinanza commissariale n. 103 del 29 giugno 2020.

Per la comprova dei requisiti di cui alle precedenti punti da 7.1.1 a 7.1.3 la SUA acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

7.2.1 **Fatturato globale** per servizi di ingegneria e di architettura, relativo agli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del Bando, per un importo non inferiore ad € 548.619,48 tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.

FARE MOLTA ATTENZIONE: la comprova del requisito è fornita come di seguito dettagliato:

- per le società di capitali mediante i bilanci (voce A1 del conto economico) approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone o per i liberi professionisti o associazioni di professionisti, il Modello Unico (voce RE2) o la Dichiarazione IVA (voce VE50);

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla SUA.

N.B. 7.2 - FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che la presentazione di documentazione alternativa deve essere previamente autorizzata dalla SUA.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

7.3.1. **Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi tre anni** antecedenti la data di pubblicazione del Bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella (servizi cd. analoghi) e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno **pari all'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID**. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Importo complessivo minimo	Corrispondenza	
	Codice	Descrizione				L 143/49	Dm 18/11 /71
EDILIZIA	E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	0,95	2.814.267,41	2.814.267,41	I/c	I/b
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato. Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni	0.95	350.002,11	350.002,11	I/g	I/b
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo. Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati. Ponti, Paratie e tiranti. Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente	0,90	915.294,60	915.294,60	IX/b	III
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali .Impianti sanitari. Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto .Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi. Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali. Impianti e reti	0,75	105.210,77	105.210,77	III/a	I/b
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento. Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria. Impianti meccanici di distribuzione fluidi. Impianto solare termico	0,85	578.796,32	578.796,32	III/b	I/b

IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	296.643,10	296.643,10	III/c	I/b
----------	-------	--	------	------------	-------------------	-------	-----

7.3.2. Servizi di “punta” di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara con le seguenti caratteristiche:

- l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **due servizi** per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **0,60 volte il valore della medesima**. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Importo complessivo minimo	Corrispondenza	
	Codice	Descrizione				L 143/49	Dm 18/11 /71
EDILIZIA	E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	0,95	2.814.267,41	1.688.560,45	I/c	I/b
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato. Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni	0.95	350.002,11	210.001,26	I/g	I/b
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo. Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati. Ponti, Paratie e tiranti. Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente	0,90	915.294,60	549.176,76	IX/b	III
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali .Impianti sanitari. Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto .Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi. Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali. Impianti e reti	0,75	105.210,77	63.126,46	III/a	I/b
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento. Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria. Impianti meccanici di distribuzione fluidi. Impianto solare termico	0,85	578.796,32	347.277,79	III/b	I/b
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	296.643,10	177.985,86	III/c	I/b

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e

ID.

FARE MOLTA ATTENZIONE:

- per le categorie EDILIZIA e STRUTTURE ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
- per le categorie IMPIANTI ID IA.01 e IA.02, ai fini della qualificazione, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti solo le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (e dunque di identica destinazione funzionale), in quanto nell'ambito della categoria Impianti convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità.
- per la categoria IMPIANTI ID IA.03 ai fini della qualificazione, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti anche le attività svolte nell'ambito della categoria IMPIANTI ID IA.04 in quanto di identica destinazione funzionale ma di complessità superiore.

Si precisa che:

- a) gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali;
- b) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del D.M. 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere;
- c) i servizi valutabili sono quelli **ultimati nel triennio antecedente** la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi terminata nello stesso periodo. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati;
- d) tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione (solo per i progetti premiati o meritevoli di menzione o per i progetti ammessi alla seconda fase, nel caso di concorsi ex art. 46, comma 2 del Codice, per i quali sia stato acquisito dal concorrente un certificato di buona esecuzione del servizio) e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura *“che rendono a*

committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse”

- e) sono, altresì, considerati i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici; tanto a condizione tuttavia che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Si considerano servizi di architettura e ingegneria le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara, sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE: è necessario tuttavia che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo; detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- f) trattandosi di affidamento della direzione lavori, misura e contabilità e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di sola progettazione, di progettazione e direzione lavori ovvero di sola direzione lavori;
- g) qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso.

- h)) il libero professionista può spendere i requisiti di capacità tecnica e professionale (*id est* servizi analoghi e servizi di punta) conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista, a condizione che il medesimo professionista fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte (cfr. ANAC Delibera n. 416 del 15.05.2019);
- i) I servizi di cui al punto 7.3.2 (servizi di punta) non posso essere frazionati;

La comprova del requisito è fornita:

- In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. I certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici (CEP) devono essere inseriti nel sistema dagli operatori economici. Così come precisato nelle norme transitorie, art. 9, comma 2 della deliberazione AVCP n. 111/2012, aggiornata con deliberazione n. 157 del 17.02.2016, in via transitoria, i certificati indicati all'articolo 6, comma 3, lett. c) della deliberazione dell'Autorità n.111/2012 sono inseriti nel sistema dagli operatori economici (cfr. FAQ AVCpass aggiornate al 30 agosto 2017);
 - copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture quietanzate relative al periodo richiesto ovvero copia conforme dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
 - dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
- In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - originale o copia conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture quietanzate relative al periodo richiesto ovvero copia conforme dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema FVOE dai concorrenti.

7.3.3. Professionalità **minime richieste:**

Per lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente procedura sono necessarie le seguenti professionalità minime:

- a) n. 1 direttore lavori, in possesso di laurea in Architettura o Ingegneria, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine, responsabile della direzione lavori su immobile vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- b) n. 1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;

Ai sensi dell'art.114 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, essendo importo dei lavori superiore ad un milione di euro, il direttore dei lavori non può svolgere anche il compito di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

L'articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 66, comma 1 lettere da a) a e) del Codice e anche comprendere i soggetti di cui alla lettera g) del medesimo comma.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 al Codice devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità, **compresa l'Iscrizione all'Elenco speciale di cui al § 7.1.3.,** devono essere posseduti;

- a) da ciascuno degli operatori raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi o componenti del GEIE, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascuno degli operatori aderenti al contratto di rete indicati come esecutori, nonché dall'organo comune, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti economico-finanziari (fatturato globale) di cui al punto 7.2.1. e i requisiti tecnico-professionali di cui al paragrafo 7.3.1 (servizi analoghi) e 7.3.2 (servizi di punta) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE nel suo complesso, ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice e dell'art. 39 dell'allegato II.12 al Codice (cd. principio della cd. qualificazione cumulativa). Per tale requisito è, dunque, prevista la piena cumulabilità, senza vincolo di contributo da parte dei singoli partecipanti al raggruppamento.

I requisiti tecnico-professionali di cui al paragrafo 7.3.2 (servizi di punta) possono essere posseduti sia da un unico soggetto, sia da due soggetti diversi del raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dal presente disciplinare nel singolo ID.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di operatori sia una sub-associazione, nelle forme di un RTP costituito, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Si precisa che:

- a) qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore

economico concorrente potrà dichiarare solo la parte del servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso.

- b) I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 66, comma 1, lett. f) del Codice, ai sensi dell'articolo 68, comma 2 del Codice, nell'offerta devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle. L'obbligo di cui al citato articolo 66, comma 2 del Codice di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.6. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure presso i competenti ordine professionali, **nonché quelli relativi all'iscrizione all'Elenco speciale dei professionisti** devono essere posseduti dal consorzio stabile e da ciascuna delle imprese consorziate indicate come imprese esecutrici. In particolare i requisiti di idoneità di cui alla Parte V dell'allegato II.12 al Codice devono essere posseduti dai soggetti ivi indicati.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui al punto 7.2.1. (fatturato) ed i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai paragrafi 7.3.1 (servizi analoghi) e 7.3.2 (servizi di punta) devono essere posseduti dal consorzio, che, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) del Codice, può utilizzare direttamente i requisiti di qualificazione maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dei servizi.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente § 7 oppure migliorare la propria offerta avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal § 6 e dal § 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli **presentando un proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la **dichiarazione di avvalimento** contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) di cui è carente il concorrente (compilare il Modello Avvalimento allegato alla documentazione di gara).
- c) **sottoscrivere digitalmente**, unitamente al partecipante ausiliato, **il contratto di avvalimento** di cui all'art. 104, comma 1, del Codice. Il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse strumentali e umane messe a disposizione dall'ausiliaria e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità;

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

FARE MOLTA ATTENZIONE:

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci (10) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente

FARE MOLTA ATTENZIONE: obbligo di avvalimento a carico degli operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice.

Il subappaltatore deve essere qualificato per i servizi che intende assumere ed essere iscritto oppure aver presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del decreto legge n.189/2016.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6 del Codice.

Si ricorda, in particolare, che:

1. ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione della prestazione principale dedotta in contratto (subappalto consentito massimo 50% dell'importo della **prestazione principale di Direzione Lavori**);
2. ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le prestazioni principali e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale (cfr. nota Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. n. 1507 del 6 ottobre 2021);
3. non costituisce subappalto l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante (art. 119, comma 3, lett. a) del Codice);
4. il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice (art. 119, comma 4, lett. b) del Codice);
5. il subappaltatore deve essere qualificato per i servizi che intende assumere (art. 119, comma 4, lett. a) del Codice);
6. in caso di raggruppamento temporaneo, solo la capogruppo può stipulare i contratti di subappalto in quanto titolare del contratto;
7. l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del Codice;
8. non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, pari a 2% dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 5.486,19 (euro cinquemilaquattrocentottantasei/19), salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del Codice;

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione (ad es. nel caso di dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento) e la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità appresso definite:

- a. tramite il sistema di pagamento PagoPA, disponibile al seguente link <https://mpay.regione.marche.it/mpay/pagonet/default.do?csrfToken=96BurjnLSs1u22Nu2OPkJPQtmp21rjSj> alla voce "Comune Di Falerone | Rimborsi e altre entrate diverse" utilizzando la seguente causale "SUA p/c Comune di Falerone: cauzione provvisoria Direzione Lavori nuovo plesso scolastico". La relativa quietanza deve essere inserita nella busta "A - Documentazione amministrativa";
- b. mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario - TUB - approvato con il D. Lgs. 385/93, censiti negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo danni n.15 - Cauzione, ai sensi del D.P.R. 449/59 e s.m.i. ed iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS), oppure polizza rilasciata da intermediari finanziari o confidi maggiori iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 (cd. "albo unico"), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità

richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Le fideiussioni/polizze devono essere intestate al Comune di Falerone con la seguente causale “SUA p/c Comune di Falerone: cauzione provvisoria Direzione Lavori nuovo plesso scolastico”.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/elenco-soggetti-non-autorizzati/index.html>
- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
- https://www.ivass.it/consumatori/proteggi/elenco_avvisi_imprese_non_autorizzate_o_non_abilitate.pdf

Ai sensi dell'art. 106, comma 9 del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) del 16 settembre 2022, n. 193, pubblicato in data 14.12.2022 sulla G.U. Serie generale - n. 291.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto, nonché del soggetto garantito (**Comune committente**);
- b) essere intestata a **tutti** gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi, al solo consorzio;
- c) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o

di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;

d) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del CAD sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (file in formato p7m con firme digitali del contraente e del garante);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del CAD. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del CAD) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del CAD);
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del CAD.

Alla luce del parere ANAC n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l'autenticità della polizza o della firma digitale non può essere riscontrata dalla Commissione "ab externo" attraverso il collegamento al sito istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato, trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura di gara.

11. SOPRALLUOGO

Per partecipare alla presente procedura, non è prevista l'effettuazione di alcun sopralluogo obbligatorio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, rientra tra quelle **esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità** da parte degli operatori economici partecipanti.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione deve pervenire entro il termine perentorio previsto nel “TIMING DI GARA”, ossia entro le h. **13:00** del giorno **30 settembre 2024** (30/09/2024, ore 13:00), **esclusivamente per via telematica**, attraverso il Sistema, in formato elettronico e, salvo laddove diversamente indicato, sottoscritta con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare telematico.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in considerazione dell'utilizzo della cosiddetta “inversione procedimentale” si **raccomanda** agli operatori economici che partecipano in RTI/Consorzio di **provvedere correttamente all'abilitazione**, procedendo come dettagliato all'art. 5 del Disciplinare telematico. In particolare l'impresa mandataria o capogruppo, o designata tale, dovrà utilizzare la funzione “Nuovo RTI”, quindi impostare nella maschera di “Abilitazione lotti” (raggiungibile dalla scheda di gara) gli operatori facenti parte del raggruppamento (ciascuno con il proprio ruolo) e già abilitarsi individualmente alla gara.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente procedura e così composta:

“Documentazione amministrativa”

“Offerta tecnica”

“Offerta economica”

FARE MOLTA ATTENZIONE: per procedere all'inserimento della documentazione all'interno delle sezioni dedicate alla presente procedura, si rimanda alle indicazioni riportate nel “Disciplinare Telematico” e nel “Timing di gara”.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i

concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnico-organizzativa e l'offerta economica devono essere sottoscritte con **firma digitale** dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni richieste (domanda di partecipazione, DGUE), devono essere redatte sui modelli predisposti e scaricabili nella sezione dedicata alla gara su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo all'interno della sezione "Doc. gara – Allegati" concernente la procedura di gara. Il DGUE deve essere compilato utilizzando l'apposito form presente nel Bando pubblicato sulla piattaforma del Sistema allo step denominato "DGUE". Al termine della compilazione il Sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato e di scaricarlo, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nella Documentazione Amministrativa di cui al successivo § 15.

La SUA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 99 e 100, comma 3 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

FARE MOLTA ATTENZIONE: dopo le ore **13:00** del giorno **30/09/2024** non sarà possibile caricare a Sistema nessun documento.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la SUA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, **di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.**

FARE MOLTA ATTENZIONE: : Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione dalla procedura di gara**;
- **l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- **la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta** (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di **condizioni di partecipazione alla gara** (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo o mancata produzione del contratto di avvalimento), aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili, solo se preesistenti** e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- **la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta**, che hanno rilevanza in fase esecutiva **sono sanabili**.
- **il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile**;
- **l'omessa dichiarazione** sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 **è sanabile**;

Ai fini della sanatoria la SUA assegna al concorrente un termine di **giorni 7 (sette)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di **giorni 3 (tre) a pena di esclusione**.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di inutile decorso del termine, la SUA procede **all'esclusione del concorrente** dalla procedura.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice, può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato (cd. soccorso istruttorio procedimentale). L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e

superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del Codice (cioè le mere irregolarità formali, non costituenti carenze della domanda ai sensi del predetto art. 101 del Codice) è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990 e s.m.i.

N.B. 14.1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Il deposito telematico della documentazione richiesta in regime di soccorso istruttorio deve essere effettuato nel rispetto dell'art. 8 del Disciplinare telematico.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine previsto nel “TIMING DI GARA”, il concorrente dovrà depositare a Sistema (upload), secondo le modalità stabilite all'art. 6 “*Deposito telematico documentazione amministrativa*” del Disciplinare Telematico, la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, la quale contiene: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione e a quanto richiesto e disciplinato nel presente atto.

N.B. 15.1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà essere firmato digitalmente.

La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta dal TIMING DI GARA.

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa “*Documentazione Amministrativa*”, predisposta nella sezione denominata “*Doc. gara - Amministrativa*” ed attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una Pec di avvenuto esito positivo di acquisizione.

In caso di partecipazione in RTP la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. Il soggetto designato quale futuro mandatario provvederà poi a caricare la cartella .zip a sistema;

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in carta semplice, **secondo il modello fornito**, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (operatore singolo, consorzio, RTP, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandatario/mandante; capofila/consorziato).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, **dal professionista**;
- nel caso di studio associato, o associazione di professionisti priva di rappresentanza legale, **da tutti i componenti dello studio associato o dell'associazione**;
- nel caso di studio associato o associazione di professionisti con rappresentanza legale, **dal rappresentante munito di idonei poteri**;
- nel consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, società di professionisti e società di ingegneria, **dal legale rappresentante**;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, **dal legale rappresentante della mandataria/capofila**;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, **dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio**;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente, e/o chi vi è tenuto secondo le indicazioni che seguono, compila online il DGUE riprodotto nello step DGUE del Bando pubblicato sulla piattaforma. Il DGUE compilato online dovrà essere scaricato in pdf, firmato digitalmente e caricato nella sezione *Doc. gara > Amministrativa*, nelle modalità previste dall'Art. 6 del “*Disciplinare telematico documentazione amministrativa*”.

Si richiama quanto segue:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

FARE MOLTA ATTENZIONE Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, del Codice, sottoscritta con firma digitale dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima rende tutte le dichiarazioni ivi contenute e si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Per le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3), si consiglia di utilizzare l'apposito Modello "Avvalimento"

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal § 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

FARE MOLTA ATTENZIONE:

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, nonché le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) (parte III "Motivi di esclusione – Articoli 94-98 del Codice" del DGUE), va resa individualmente anche dai seguenti soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 94, non firmatari della domanda di ammissione a gara (quindi ciascuno di essi dovrà compilare un DGUE per la parte che interessa):

- ✓ in caso di *impresa individuale* = titolare e direttore tecnico;
- ✓ in caso di *società in nome collettivo* = socio amministratore e direttore tecnico;
- ✓ in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari e direttore tecnico;
- ✓ *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi compreso il revisore legale e cioè quel soggetto che, in attuazione del D. Lgs. 39/2010, ha sostituito il collegio sindacale e può essere un libero professionista o una società di revisione, avente la funzione di esprimere il giudizio sul bilancio dell'impresa e di controllare la regolare tenuta della contabilità e la corretta

rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili – cfr. Tar Brescia, sez. II, n. 218 del 26.2.2018), del direttore tecnico o del socio unico;

- ✓ dall'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui al comma 3, dell'art. 94, lettere da a) a g) del Codice.

In alternativa, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017).

N.B. 15.2 Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente o siano state adottate misure di *self cleaning*, **dovranno** essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

L'operatore economico può dimostrare l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta: in tal caso adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

N.B. 15.3. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al paragrafo. 7.1. del presente disciplinare di gara;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare di gara;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3. del presente disciplinare di gara.;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, **dal professionista;**
- nel caso di studio associato, **da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;**
- nel caso di società o consorzi, **dal legale rappresentante;**

Il DGUE è presentato e sottoscritto digitalmente, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, **da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;**
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente, e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, **dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.**

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 ed all'art. 98, comma 3, lett. f) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1. Dichiarazioni integrative

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 69 del Codice possono esclusivamente e alternativamente:

- produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;
- produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere

sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore, secondo quanto previsto sopra e oltre.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. con riferimento alle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice, dichiara:
 - le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

2. ai sensi dell'art. 96, comma 3 del Codice, dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a

decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

3. indica i seguenti dati:

Per i professionisti singoli:

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati:

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 34 dell'allegato II.12 al Codice con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- organigramma aggiornato di cui all'art. 35 dell'allegato II.12 al Codice

In alternativa alle predette dichiarazioni, il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria:

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'allegato II.12 al Codice;
- organigramma aggiornato di cui all'art. 36, comma 5 dell'allegato II.12 al Codice.

In alternativa alle predette dichiarazioni, il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 4. dichiara di essere iscritto oppure di aver già presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss mm.ii., precisandone gli estremi;
- 5. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
- 6. dichiara, con riferimento al professionista responsabile del coordinamento per la sicurezza, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d.lgs 81/2008;
- 7. dichiara il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del D.L. 76/20;
- 8. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 9. dichiara di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- 10. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

11. accetta il “Protocollo quadro di Legalità” sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa allegato alla documentazione di gara, ed in particolare le clausole riprodotte, nel successivo paragrafo 26;
12. accetta i controlli previsti dal vigente “Accordo di Alta Sorveglianza” sottoscritto tra il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo e l’Amministratore delegato di Invitalia, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;
13. dichiara di non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, i **limiti per l'affidamento di incarichi** in relazione a servizi tecnici di cui all’art. 3 dell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017 ovvero di aver ottenuto l’autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi consentiti;
14. dichiara di essere disponibile all’avvio anticipato dell’esecuzione per motivi di urgenza;
15. (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare al Comune la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge. Indica domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 90 del Codice;
16. per le finalità di cui all’art 36, comma 3 del Codice, ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a) del medesimo Codice, autorizza la SUA a rendere disponibile nei termini di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 36, la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, la SUA all’ostensione delle seguenti parti dell’offerta e/o delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per le ragioni ed argomentazioni di seguito dettagliatamente e puntualmente riportate: _____;

N.B. 15.4 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

In osservanza agli artt. 35 e 36 del Codice ed alle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, l’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella

piattaforma di e-procurement Net4market.

In particolare, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Codice la SUA, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90, rende digitalmente disponibili a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi i seguenti documenti: l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione. Mediante la stessa piattaforma, sulla base dell'art. 36, comma 2, del Codice, i documenti sopra elencati nonché le relative offerte, sono reciprocamente messi a disposizione degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria.

Per quanto concerne gli operatori economici collocatisi nelle posizioni della graduatoria successiva alla quinta, si specifica che l'accesso agli atti è digitalizzato, ai sensi del riferito comma 1 dell'art. 36, per quanto concerne l'offerta dell'aggiudicatario, mentre segue le regole degli artt. 3 bis e 22 e ss. della L. 241/199 e degli artt. 5 e 5-bis del D. Lgs. 33/2013 in ordine all'accesso ai documenti di gara dal secondo classificato e, a ritroso, fino all'ultimo.

N.B. 15.5 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

In relazione alle informazioni che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a), *informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali*, la SUA, nella comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90, informa riguardo alla decisione assunta sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte dell'aggiudicatario e degli ulteriori oo.aa. presenti nella graduatoria finale.

Tale decisione è impugnabile unicamente con ricorso ex art. 116 del D. Lgs. 104/2016 notificato e depositato entro dieci giorni dalla stessa comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.

La SUA, nel caso in cui ritenga insussistenti le ragioni di segretezza di cui all'art. 35, comma 4, lettera a), del Codice, non può comunque procedere all'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento se non siano trascorsi dieci giorni dalla richiamata comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la SUA, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

Si precisa che sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, osservato *ex multis* dal Consiglio di Stato, (Consiglio di Stato sez. III - 23/02/2024, n. 1832; Consiglio di Stato sez. III, 16.02.2021 n. 1428), **la SUA non ammette istanze di oscuramento integrale dell'offerta tecnica**. Invero le esigenze di segretezza tecnica o commerciale possono essere fatte valere solo per le singole informazioni, da oscurare, sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale puntualmente e motivatamente indicate dalla stessa impresa controinteressata.

Resta in capo alla SUA l'autonomo e discrezionale apprezzamento circa la validità e la pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno del diniego opposto dall'operatore economico. (T.A.R. Campania sez. II - Napoli, 30/01/2020, n. 437; T.A.R. Trentino-Alto Adige sez. I - Trento, 19/04/2023, n. 59).

La decisione della SUA in merito è impugnabile unicamente ai sensi dell'art. 36 comma 4 del D.lgs. 36/2023 con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione e delle decisioni assunte in merito all'ostensione dell'offerta.

17. attesta di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare;
18. (in caso di operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, la data di deposito della domanda di concordato nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
19. (in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
20. dichiara di sollevare la SUA Provincia di Fermo, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni;
21. dichiara di impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati nel corso della presente procedura;

22. dichiara di impegnarsi a conservare la e-mail e la password necessarie per l'accesso al Sistema, con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi;
23. dichiara di impegnarsi a tenere indenne la SUA Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle regole prescritte dal Disciplinare telematico e di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema;
24. dichiara di esonerare la SUA Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti informatici della presente procedura telematica.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici

FARE MOLTA ATTENZIONE: le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 24 potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega nella cartella .zip relativa alla predetta Documentazione Amministrativa:

25. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei

poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;

26. (in caso di studi associati) **STATUTO** dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;
27. **documento attestante la garanzia provvisoria**, comprensivo, nel caso di polizza fideiussoria, sia della Scheda Tecnica, sia delle condizioni generali di assicurazione. La garanzia deve essere corredata dalla procura o dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente dal soggetto che agisce per il garante che attesti il proprio potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice, copia conforme della certificazione** di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
28. **in caso di operatori cooptati** di cui all'art. 68, comma 12 del Codice, il DGUE dell'operatore cooptato. Si precisa che l'operatore cooptato non deve sottoscrivere l'offerta tecnica ed economica, non deve presentare impegno a conferire mandato al mandatario in caso di RTP costituendo e, ove prevista, non deve essere intestatario della polizza fideiussoria;
29. **verbale definitivo di chiarimenti** di cui al precedente paragrafo 2.2;

15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al § 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 39, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice;

Per i consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lettera g) del Codice e per i soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese

- copia atto costitutivo e statuto del consorzio o del soggetto non tenuto all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Per le aggregazioni di rete

1. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto):
 - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

2. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

3. rete dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 68, comma 6 del Codice.

FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione

15.3.4. Misure di prevenzione della corruzione

Ai sensi dell'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma", al presente appalto si applicano le seguenti clausole:

«L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;

«Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».

“Nei casi di cui alle lett. a) e b) del precedente paragrafo l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto che espleta la procedura ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità; a tal fine, l'Anac, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014”.

Restano, altresì, ferme le disposizioni e le prescrizioni di cui al Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, la cui mancata accettazione

costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione").

16. OFFERTA TECNICA

Entro il termine previsto nel "TIMING DI GARA", il concorrente dovrà depositare a Sistema (upload), a pena di esclusione, secondo le modalità stabilite al punto 1 dell'art. 6 "Deposito telematico documentazione tecnica" del Disciplinare telematico, la seguente documentazione:

1. con riferimento al seguente criterio di valutazione di cui al successivo paragrafo 18.1.

A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA
---	--

DOCUMENTAZIONE TECNICA illustrativa di max 3 progetti esecutivi realizzati dal concorrente ritenuti significativi della capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra gli interventi qualificabili come similari a quello oggetto dell'affidamento, per importo, tipologia e complessità dei lavori cui si riferisce il servizio di Direzione Lavori delle opere architettoniche, strutturali ed impiantistiche oltre al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, posto a base di gara.

ATTENZIONE:

- a) non saranno presi in considerazione i servizi svolti da professionisti diversi da quelli indicati per l'espletamento delle attività oggetto del presente affidamento;
- b) per ogni intervento dovrà indicato l'esecutore del servizio e dovrà essere predisposta la seguente tabella informativa:

CLASSE E CATEGORIA	RUOLO SVOLTO NEL SERVIZIO	OGGETTO DEL SERVIZIO	COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI	IMPORTO DEL SERVIZIO	PERIODO PRESTAZIONE	LIVELLO PROGETTAZIONE			D.L. (S/NO)	CSP (S/NO)	CSE (S/NO)	OPERA REALIZZATA (S/NO)
							PRELIMINARE (S/NO)	DEFINITIVO (S/NO)	ESECUTIVO (S/NO)				
				€	€								

- c) per ogni intervento potranno essere presentate un numero massimo di:
 - 6 (sei) cartelle per la **Relazione descrittiva**;
 - 4 (quattro) fogli in formato standard per eventuali elaborati grafici e documentazione fotografica;

- d) per cartelle si intendono singole facciate di pagine in formato A4 , margini Standard, font: Arial, font size: 11, interlinea: 1,5 e massimo 40 righe per facciata, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, ecc.); non sono computati gli indici e i sommari e le copertine;
- e) **tutti i file dovranno avere estensione .pdf e dovranno essere caricati a Sistema secondo le modalità indicate al successivo N.B. 16.1;**
- f) l'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti;

Ogni **relazione illustrativa** deve contenere:

- ✓ nome della stazione appaltante e localizzazione dell'intervento;
- ✓ ID opere, classe e categoria, grado di complessità (ai sensi del Decreto 17 giugno 2016);
- ✓ importo dei lavori, a misura e/o a corpo, progettati;
- ✓ una descrizione sintetica dell'intervento;
- ✓ l'effettiva attività svolta contenente la descrizione e lo stato di esecuzione dei servizi prestati;
- ✓ eventuali elementi sintetici finalizzati ad esporre le peculiarità/il grado di difficoltà delle attività svolte;
- ✓ dati tipologici con indicazione di superfici, volumi, numero di edifici, tipologia e destinazione d'uso degli edifici e delle strutture;
- ✓ attinenza riferita ad aspetti tecnologici e morfologici di similarità col servizio oggetto della gara;
- ✓ i materiali utilizzati;
- ✓ gli accorgimenti adottati per la sostenibilità ambientale;
- ✓ le soluzioni adottate per il contenimento dei costi di manutenzione e gestione degli immobili e delle infrastrutture (con eventuale riferimento anche ai costi del ciclo di vita);

2. con riferimento al seguente criterio di valutazione di cui al successivo paragrafo 18.1.

B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA
----------	---

RELAZIONE con la quale il concorrente illustra le **modalità di svolgimento**, delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'appalto in oggetto. In particolare

- l'efficacia delle misure migliorative rispetto a quelle previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che il concorrente intende attivare, in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'area oggetto di intervento, delle eventuali interferenze esistenti con le strutture ivi presenti, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza e minimizzare l'impatto del cantiere sulle eventuali ulteriori attività didattiche presenti in sito dell'adiacente scuola media Don Bosco (**Sub-criterio B.1**);
- l'efficacia delle modalità di esecuzione dei servizi con riferimento all'utilizzo di specifici software per la gestione ed il monitoraggio del cantiere (**Sub-criterio B.2**)
- modalità di convocazione e periodicità delle riunioni in cantiere anche di formazione delle imprese che opereranno a vario titolo nello stesso (**Sub-criterio B.3**)

La relazione dovrà contenere anche apposita dichiarazione in merito alle visite aggiuntive in cantiere del direttore dei lavori rispetto al minimo di n. 2 presenze settimanali garantite previste nel capitolato prestazionale (**Sub-criterio B.4**).

ATTENZIONE:

- la relazione illustrativa deve essere contenuta entro il numero massimo di:
 - **18 (diciotto) cartelle** per la Relazione descrittiva, suddivisa nei sub elementi B.1, B.2, B.3 e B.4;
 - **4 (quattro) fogli in formato standard** per eventuali elaborati grafici e documentazione fotografica;
- per cartelle si intendono singole facciate di pagine in formato A4 , margini Standard, font: Arial, font size: 11, interlinea: 1,5 e massimo 40 righe per facciata, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; non sono computati gli indici, i sommari e le copertine; ; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, ecc.)
- **tutti i file dovranno avere estensione .pdf e dovranno essere caricati a Sistema secondo le modalità indicate al successivo N.B. 16.1;**

- le prestazioni previste nella relazione tecnica diverranno parte integrante del contratto che l'affidatario sarà chiamato a sottoscrivere;
- le proposte presentate devono essere concrete, fattibili e non condizionate al verificarsi di eventi estranei; non possono essere pertanto presentate proposte in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto di affidamento o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili, tantomeno proposte equivoche o alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla Commissione; in caso contrario, la proposta non sarà valutata e verrà attribuito il coefficiente zero;
- **l'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della relazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti;**

3. con riferimento al seguente criterio di valutazione di cui al successivo paragrafo 18.1.

C	ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA TECNICA
---	--

Per il presente sub-elemento sarà valutata la struttura tecnico-organizzativa che il concorrente intenderà mettere a disposizione per lo svolgimento dell'incarico, dando evidenza della qualità delle risorse umane impiegate per lo sviluppo e la gestione del servizio nelle varie fasi. La documentazione presentata dovrà includere:

- la descrizione dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento dell'incarico di D.L. e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con l'indicazione dei professionisti che si occuperanno dello svolgimento di tali servizi indicando l'eventuale utilizzo di collaboratori se previsti;
- la descrizione dei profili professionali proposti, con specificazione della rispettiva qualificazione/formazione e delle principali esperienze riconducibili all'oggetto dell'Appalto;
- curricula dei professionisti indicati.

L'adeguatezza delle figure professionali indicate sarà valutata in riferimento alla qualificazione professionale ed alle esperienze maturate analoghe all'oggetto del Contratto. Deve essere dimostrata la coerenza del gruppo di lavoro con le qualifiche professionali individuate e definite

dalla stazione appaltante, principalmente relative agli aspetti architettonici, strutturali ed impiantistici.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle qualificazioni professionali.

Se previsto, il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche.

Ai sensi dell'art.114 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, essendo importo dei lavori superiore ad un milione di euro, il direttore dei lavori non può svolgere anche il compito di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 del Codice.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti riuniti, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **sempre a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente **paragrafo 15.1.**

FARE MOLTA ATTENZIONE: **pena l'immediata esclusione**, nell'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

NB 16.1: FARE ATTENZIONE

Per procedere al caricamento dell'OFFERTA TECNICA, debbono essere rispettate le indicazioni di cui ai punti 1 dell'art. 6 "*Deposito telematico documentazione tecnica*" del Disciplinare telematico.

Tutti i file della documentazione tecnica dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà essere firmato digitalmente.

La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta dal TIMING DI GARA.

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa "*Documentazione Tecnica*", predisposta nella sezione denominata "*Doc. gara - Tecnica*" ed attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una Pec di avvenuto esito positivo di acquisizione.

In caso di partecipazione in RTP la cartella .zip contenente la documentazione dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. Il soggetto designato quale futuro mandatario provvederà poi a caricare la cartella .zip a sistema.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica telematica deve essere predisposta, secondo le modalità stabilite all'art. 7 del Disciplinare telematico, sulla base form on line proposto dalla piattaforma. Nelle celle a sfondo giallo immettere i seguenti elementi:

17.1. ribasso percentuale unico, espresso in cifre, rispetto all'importo dell'affidamento principale posto a base di gara pari ad € **274.309,74** al netto di IVA e CNPAIA di legge. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali; per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento alla terza cifra decimale.

N.B. 17.1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale, i concorrenti non sono tenuti ad indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta economica telematica deve essere compilata nel rispetto dell'art. 7 del Disciplinare telematico. Quanto previsto dal Disciplinare telematico in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell'offerta economica telematica è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e

sostanziali, così come l'apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l'esclusione dalla gara.

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono inammissibili le offerte economiche offerte alla pari o in aumento, plurime, condizionate o alternative rispetto all'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

Tabella n. 1	
Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	MAX 100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella “A” - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA				
A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA desunta da un numero massimo di tre servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra gli interventi qualificabili come simili a quello oggetto dell’affidamento, per importo, tipologia e complessità dei lavori cui si riferisce il servizio di Direzione Lavori delle opere architettoniche, strutturali ed impiantistiche oltre al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, posto a base di gara, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali (ID E.08, S.03, S.04, IA.01 IA.02 e IA.03) di cui all’allegato al D.M. 17 giugno 2016		Max 45 punti	
	A.1	Congruenza e affinità dei servizi svolti dal punto di vista architettonico in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento		25
	A.2	Congruenza e affinità dei servizi svolti dal punto di vista strutturale in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento		12
	A.3	Congruenza e affinità dei servizi svolti dal punto di vista impiantistico in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento		8
B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA Il concorrente dovrà descrivere le modalità di svolgimento delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all’appalto in oggetto. Verranno positivamente valutate le proposte migliorative rispetto alle richieste della stazione appaltante.		Max 25 punti	
	B.1	Efficacia delle misure migliorative rispetto a quelle previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che il concorrente intende attivare, in		5

		considerazione delle specifiche caratteristiche dell'area oggetto di intervento, delle eventuali interferenze esistenti con le strutture ivi presenti, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza e minimizzare l'impatto del cantiere sulle eventuali ulteriori attività didattiche presenti in sito dell'adiacente scuola media Don Bosco;		
	B.2	Efficacia delle modalità di esecuzione dei servizi con riferimento all'utilizzo di specifici software per la gestione ed il monitoraggio del cantiere	5	
	B.3	Modalità di convocazione e periodicità delle riunioni in cantiere anche di formazione delle imprese che opereranno a vario titolo nello stesso	5	
	B.4	Visite aggiuntive in cantiere del direttore dei lavori rispetto al minimo di n. 2 presenze settimanali garantite previste nel capitolato prestazionale come di seguito dettagliato: • 2 presenze settimanali: 0 punti • 3 presenze settimanali: 2 punti • 4 presenze settimanali: 5 punti • 5 presenze settimanali: 7 punti • 6 presenze settimanali: 10 punti	10	
C	ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA TECNICA Il concorrente dovrà illustrare la struttura tecnico-organizzativa che intenderà mettere a disposizione per lo svolgimento dell'incarico, dando evidenza della qualità delle risorse umane impiegate per lo sviluppo e la gestione del servizio nelle varie fasi. La documentazione presentata dovrà includere: - la descrizione dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento dell'incarico di D.L. e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con l'indicazione dei professionisti che si occuperanno dello svolgimento di tali servizi indicando l'eventuale utilizzo di collaboratori se previsti; - la descrizione dei profili professionali proposti, con specificazione della rispettiva qualificazione/formazione e delle principali esperienze riconducibili all'oggetto dell'Appalto; - curricula dei professionisti indicati. L'adeguatezza delle figure professionali indicate sarà valutata in riferimento alla qualificazione professionale ed alle esperienze maturate analoghe all'oggetto del Contratto. Deve essere dimostrata la coerenza del gruppo di lavoro con le qualifiche professionali individuate e definite dalla stazione appaltante, principalmente relative agli aspetti architettonici, strutturali ed impiantistici.			Max 10 punti
Totale				Max 80 punti

N.B. 18.1:

Non sono previsti punteggi quantitativi o tabellari

FARE MOLTA ATTENZIONE: è prevista una soglia minima di sbarramento pari a n. 50 punti per il punteggio tecnico complessivo della precedente tabella A. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui, prima della riparametrazione di cui al successivo N.B. 18.2, consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Agli elementi qualitativi A, B.1, B.2, B.3 e C è assegnato un punteggio discrezionale (vale a dire un punteggio il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice). I commissari attribuiscono pertanto un coefficiente determinato secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi), trasformando poi la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate:

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Eccellente	Sino a 1,0	Trattazione dettagliata ed estensiva con piena rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione, con una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati, in cui sono evidenti i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta stessa.
Ottimo	Sino a 0,8	Trattazione analitica completa e con ottima rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione, la proposta esposta è completa anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.
Buono	Sino a 0,6	Trattazione con buona rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione
Discreto	Sino a 0,4	Trattazione appena esauriente ma sufficientemente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.
Modesto	Sino a 0,2	Trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento.

Quanto al criterio B.4 il punteggio è assegnato in base alla seguente tabella:

- 2 presenze settimanali: 0 punti
- 3 presenze settimanali: 2 punti
- 4 presenze settimanali: 5 punti
- 5 presenze settimanali: 7 punti
- 6 presenze settimanali: 10 punti

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base del criterio di valutazione elencato nella sottostante tabella:

Tabella "B" - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA		
D	OFFERTA ECONOMICA: Ribasso percentuale unico	Max 20

Criteri motivazionali: Sarà considerata migliore il maggior ribasso percentuale unico offerto sul corrispettivo dell'affidamento principale posto a base d'asta, pari ad €. 274.309,74 oltre IVA e CNPAIA di legge;	punti
TOTALE	Max 20 punti

È attribuito all'**offerta economica** un coefficiente risultante dall'applicazione della seguente formula bilineare:

$$\begin{aligned} C_i \text{ (per } A_i \leq A \text{ soglia)} &= X * (A_i / A \text{ soglia}) \\ C_i \text{ (per } A_i > A \text{ soglia)} &= X + (1,00 - X) * [(A_i - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})] \end{aligned}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

A_i = valore del ribasso del concorrente i-esimo;

$A \text{ soglia}$ = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti;

$X = 0,85$;

$A \text{ max}$ = valore del ribasso più conveniente

18.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà a calcolare l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 7 del Codice, in base al **metodo aggregativo-compensatore** con l'applicazione della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

P_n = peso criterio di valutazione n.

N.B. 18.2 – RIPARAMETRAZIONE SI:

Se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, si procederà alla riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica attribuendo all'offerta migliore il punteggio max di 80 punti e riproporzionando le altre offerte.

Ai soli fini della eventuale individuazione dell'offerta anomala, si terrà conto del punteggio conseguito prima la predetta riparametrazione.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime tre cifre decimali con troncamento alla terza cifra decimale.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate sono garantite dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di Sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara prevede esclusivamente sedute pubbliche digitali, interdette al pubblico, per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

Gli esiti di tutte le operazioni svolte saranno resi noti, ai sensi dell'art. 35 del Codice, dopo l'aggiudicazione mediante pubblicazione dei relativi verbali alla tab. Doc. di Gara della piattaforma di negoziazione (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo)

N.B. 19.1:

Si precisa che la presente procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara, atteso che per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni.

Si richiama quanto consolidata giurisprudenza ha concluso in merito alla necessità di indire/partecipare alle sedute pubbliche in caso di utilizzo di gare telematiche:

“La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte - in quanto permette l'apertura automatica delle buste solo alla conclusione della fase precedente - e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti prima della data e dell'ora della seduta di gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono, quindi, in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).”

In buona sostanza, attraverso la gara telematica, è garantita “non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato” (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388).

“In considerazione di siffatte inequivocabili indicazioni giurisprudenziali, occorre necessariamente ricalibrare il principio di pubblicità delle sedute di gara, rapportandolo, non più ai canoni storici che hanno guidato fino ad oggi l'applicazione dello stesso, bensì all'evoluzione tecnologica messa a disposizione delle procedure di gara telematiche, le quali, come dianzi evidenziato, si svolgono con il supporto di una piattaforma elettronica che assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico).

“Può, dunque, serenamente affermarsi che la necessità delle sedute pubbliche di gara sia oramai venuta meno, essendo stato comunque raggiunto, grazie alla tecnologia, l’obiettivo di “trasparenza e imparzialità” della procedura, come peraltro già prospettato in talune pronunce (cfr. Consiglio di Stato, III, 25 novembre n. 4990 che richiama id., 3 ottobre 2016 n. 4050 e V, 29 ottobre 2014 n. 5377; Tar Sardegna 23 ottobre 2017 n. 664; Tar Veneto, Venezia, sez. III, 13 marzo 2018, n. 307).

In applicazione dell’art. 107, comma 3 del Codice, il RUP ha deciso di procedere avvalendosi dell’applicazione della c.d. “inversione procedimentale” pertanto le offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima della verifica dell’assenza delle cause di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione prescritti dal presente disciplinare.

A tal effetto si rende noto che la Responsabile del Procedimento di Affidamento (RPA) o suo sostituto procederà, il giorno **01/10/2024 alle ore 09:00** alla verifica a sistema dell’elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini. Provvederà quindi a redigere apposito verbale, riportando l’elenco degli operatori economici partecipanti.

A chiusura della seduta provvederà alla pubblicazione dell’elenco nella tab. Doc. di Gara della piattaforma di negoziazione https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo e alla sua trasmissione ai commissari individuati, per accertare possibili cause di incompatibilità prima della trasmissione all’Autorità Nazionale Anticorruzione della proposta del provvedimento di nomina della Commissione che, in applicazione dell’Accordo di Alta Sorveglianza, è sottoposta a parere preventivo da parte dell’ANAC.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dalla SUA, su indicazione del RUP, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte fissata nel TIMING DI GARA ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri effettivi e n. 1 membro supplente, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 93 comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla SUA.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La SUA pubblica sulla pagina riservata alla presente procedura, raggiungibile dal seguente link <https://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara> e sulla piattaforma raggiungibile

all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta nominata la commissione, il RPA procederà all'apertura dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare per poi consegnare gli atti ai Commissari.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 18.1 e ne comunica i nominativi al RPA che procederà ai sensi dell'art. 90 del Codice, mediante comunicazione all'interessato attraverso la piattaforma digitale. **Non si procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.**

La commissione procederà quindi alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente § 18.4.

Ad avvenuta chiusura della fase di valutazione tecnica, il RPA procederà all'apertura dell'offerta economica e, tramite il Sistema, all'attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.

Il Sistema redige in automatico la graduatoria di gara, tenendo conto anche dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione giudicatrice.

La graduatoria verrà pubblicata, **dopo l'aggiudicazione**, con l'indicazione del punteggio tecnico, economico e complessivo assegnato.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria

il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo si procederà mediante sorteggio telematico.

In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, una o più offerte appaiano al RUP anormalmente basse, valuta, con il supporto eventuale della Commissione giudicatrice, la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse secondo quanto indicato al successivo § 22.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il RPA, anche su segnalazione della Commissione, procederà sempre ai sensi dell'art. 90 comma 1, lett. d) del Codice, **i casi di esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 71, comma 4 del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento (50 pt. all'offerta tecnica).

22. APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Una volta effettuato l'esame delle offerte economiche ed individuata la graduatoria provvisoria, il RPA verificherà che non ricorrano le cause di esclusione e che sussistano i criteri di selezione previsti dal presente disciplinare nei confronti del migliore offerente. In particolare, il RPA procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

N.B. 22.1 in caso di esclusione del concorrente (per carenza dei requisiti, per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta) in una fase in cui la graduatoria di merito è già stata redatta ma la Stazione appaltante non ha proceduto alla relativa aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo dei punteggi ed alla riformulazione della graduatoria, previa espunzione dell'offerta presentata dal concorrente escluso

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantita dall'utilizzo del Sistema.

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice, la SUA si riserva di chiedere agli offerenti verificati di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La SUA procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, in ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RPA incaricherà il RUP del Comune, che potrà avvalersi, se ritenuto necessario, della Commissione, di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RPA richiede via PEC al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il RPA **esclude**, ai sensi degli articoli 71, comma 4, lett. d) e 110, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino al RUP, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente § 24.

24. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RPA formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e procedendo ai successivi adempimenti.

In presenza di un'unica offerta, non essendovi offerte da giudicare comparativamente, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, mentre gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni poste a base di gara (verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e loro compatibilità e conformità con le condizioni e le prescrizioni di gara) (cfr. Tar Marche n.865/2017).

Qualora, sulla base delle motivate considerazioni e valutazioni svolte dal RUP, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la SUA si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

N.B. 24.1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che:

- Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, ai sensi dell'art. 110 del Codice;
- nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la SUA Provincia di Fermo, d'intesa con il Comune, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare

alcuna pretesa al riguardo.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, ove prevista.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell'art. 99 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti necessari ai fini della prova dell'assenza delle cause di esclusione automatica e non automatica di cui, rispettivamente, all'art. 94 e all'art. 95 del Codice e del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 100 e all'art. 103 del Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, come previsto dalla Delibera ANAC n. 262 del 20/06/2024;

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, aggiudica l'appalto.

In applicazione dell'Accordo di Alta Sorveglianza richiamato in premessa, si precisa che la proposta del provvedimento di aggiudicazione è sottoposta a parere preventivo da parte dell'Autorità.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 17 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

A decorrere dall'aggiudicazione, la SUA procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche (carenza dei requisiti) o per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta, qualora la Stazione Appaltante abbia già disposto medio tempore l'aggiudicazione a favore del destinatario della proposta di aggiudicazione (cd. aggiudicazione "sospensivamente condizionata"), si procederà all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione stessa e alla segnalazione all'ANAC, nonché, ove prevista, all'incameramento della garanzia provvisoria (cfr. ex multis Cons. Stato, AP, 26 aprile 2022, n. 7; Cons. Stato, sez. V, 02.11.2021, n. 7303; sez. V, 22.01.2021, n. 683; sez. V, 10 marzo 2021, n. 2047; 27.10.2020, n. 6542). La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato (scorrimento della graduatoria), procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo

posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Se, all'esito della comprova dei requisiti o del sub-procedimento di congruità dell'offerta, il concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione debba essere escluso, rispettivamente, per carenza dei requisiti o per anomalia dell'offerta, e la Stazione appaltante non abbia già proceduto alla relativa aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo dei punteggi ed alla riformulazione della graduatoria, previa espunzione dell'offerta presentata dal concorrente escluso. Resta ferma la possibilità per la Stazione appaltante, ricorrendone i presupposti, di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. ed il potere dell'Anac di applicare sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si accertino specifiche condotte contrarie alle regole della gara da parte dell'operatore escluso (art. 222, comma 13 del Codice).

Il contratto verrà stipulato dal Comune di Falerone.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Ai sensi dell'art. 106, commi 7 e 10 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione intervenute e comunicate ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettere b) e c) del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque motivato in base all'interesse della stazione appaltante, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 18, comma 5 del Codice, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del Codice, la mancata stipulazione del contratto nel termine fissato, qualora imputabile all'operatore economico, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso

Spese contrattuali e adempimenti vari

Tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto (bolli, registrazione, diritti di segreteria, etc.) sono a carico dell'aggiudicatario, senza facoltà di rivalsa.

Prima della sottoscrizione del contratto oppure, in caso di consegna del servizio in via d'urgenza, prima della consegna, l'aggiudicatario dovrà produrre:

- garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del Codice. Ai sensi dell'art. 117, comma 12 del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) del 16 settembre 2022, n. 193, pubblicato in data 14.12.2022 sulla G.U. Serie generale - n. 291;
- polizza di responsabilità civile professionale;

Prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara, l'aggiudicatario dovrà produrre:

- le seguenti autodichiarazioni:
 - a. indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo previsione di legge e di contrattazione in vigore;
 - b. indicazione del nominativo della persona autorizzata alla stipula del contratto in nome e per conto dell'appaltatore e a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente

riconosciute dall'Ente. Nel caso che alla stipula del contratto intervenga un Procuratore, dovrà essere presentato il relativo documento di designazione (procura speciale) redatto per atto pubblico in numero di 2 (due) originali (o copie conformi in bollo), in quanto trattasi di atto da allegare al contratto d'appalto;

c. indicazione del/i c/c bancario/i e/o postale/i sul quale procedere ad effettuare i pagamenti e nominativo di tutti i soggetti delegati ad operare su di esso/i.

La stipulazione è comunque subordinata alla verifica, con esito positivo, degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal nominato Comune per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, è facoltà del Comune medesimo, aggiudicare l'appalto all'operatore che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte.

Sub-contratti ex art. 119, comma 2 del Codice e contratti continuativi ex art. x art. 119, comma 3, lettera d) del Codice

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, sette giorni prima o, previo accordo con l'Ente stipulante, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti la procedura dell'appalto è il TAR Marche. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche Via della Loggia, 24, 60121 Ancona.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Fermo rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

27. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).

- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei

lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Il Dirigente